Senato della Repubblica Il Senatore Questore

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Economia e delle Finanze Premesso che

- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosiddetto "Cura Italia", ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività risentono dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19, anche se percepiscono un assegno di invalidità civile (provvidenza di natura assistenziale erogata dall'INPS) mentre è negato a chi percepisce un assegno ordinario di invalidità, denominato in alcuni casi pensione provvidenza di natura previdenziale erogata dall'INPS e dalle casse di previdenza professionali ai lavoratori iscritti e che hanno versato un certo numero di contributi per un certo numero di anni;
- in un messaggio del 20 marzo scorso l'Inps ha chiarito che è escluso dal bonus in questione chi percepisce una pensione diretta. Tale incompatibilità vale non solo per i professionisti ma anche per collaboratori iscritti alla Gestione Separata INPS, artigiani e commercianti, così come lavoratori stagionali ed operai agricoli;
- per questi lavoratori quell'assegno costituisce una integrazione del reddito professionale ridotto per la diminuita capacità lavorativa ed i costi sostenuti a causa di patologie che rendono meno "redditizie" le proprie attività lavorative ed è quindi una prestazione previdenziale ben diversa nelle premesse, nelle finalità e negli importi rispetto alle pensioni dirette di anzianità e vecchiaia, riconosciute a chi cessa la propria attività;
- il bonus dunque è riconosciuto ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti "sani" che hanno subito un danno economico da "Coronavirus", ai lavoratori invalidi civili che già percepiscono una prestazione assistenziale dall'INPS, mentre, paradossalmente, non viene erogato a lavoratori "malati e invalidi" che hanno una "pensione/assegno" di invalidità grazie ai contributi versati;
- l'interpretazione della norma in tal senso sembrerebbe in palese contraddizione con la volontà del legislatore di porre in atto, per ogni cittadino, tutte le misure necessarie in un momento di riduzione dell'attività lavorativa determinata dallo stato emergenziale causato dal COVID-19;

si chiede al Governo

se non ritenga opportuno intervenire, con carattere di urgenza, estendendo tale strumento di tutela, c.d. bonus, anche a quei ai lavoratori che, a causa della loro cagionevole salute, si trovano in una condizione di maggiore fragilità e pertanto necessitano di maggiori sostegni.

Roma, 6 maggio 2020

Sen. Antonio De Poli